

Convenzione per la realizzazione di punto attrezzato per il noleggio biciclette del circuito Bike Park – Progetto Interreg Italia - Svizzera 2007-2013 denominato “Forti e Linea Cadorna - Dai sentieri di guerra alle strade di pace” nel comune di Premosello Chiovenda (VB)

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale a valere ad un solo effetto,

fra

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE con sede in Vogogna, Piazza Pretorio n. 6, Codice Fiscale 93011840035, P. IVA 01683850034, di seguito menzionato anche come “Ente Parco”, nella persona del Dr. Tullio Bagnati nato a Novara (NO) il 05.04.1956, codice fiscale BGNTLL56D05F952F, in qualità di Direttore del Parco Nazionale Val Grande, come sopra domiciliato per la carica;

e

COMUNE DI PREMOSELLO CHIOVENDA con sede in Premosello Chiovenda, Via Milano n. 12, Codice Fiscale e P. Iva 00423240035, di seguito menzionato anche come “Comune”, nella persona del Geom. Giuseppe Monti, nato a Premosello Chiovenda (VB), il 27.03.1966, codice fiscale MNTGPP66C27H037M, nella sua qualità di Sindaco, come sopra domiciliato per la carica;

* * *

Si premette che:

- A) l’Ente Parco - in ossequio alle proprie finalità istitutive di promozione e valorizzazione dell’area protetta - ha aderito al progetto denominato “*Forti e Linea Cadorna - Dai sentieri di guerra alle strade di pace*”, promosso dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e finanziato dall’Unione Europea con fondi Interreg (Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 - Misura 2.1), per la realizzazione di equipaggiamenti e servizi di valorizzazione della “*Linea Cadorna*”;
- B) il progetto, che si inserisce nel quadro di un programma di valorizzazione e fruizione turistico-culturale più ampio, denominato “*slow panorama*” orientato alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio storico-architettonico rappresentato dal sistema difensivo Cadorna presente nel territorio del Verbano Cusio Ossola, prevede, tra l’altro, azioni per il rafforzamento dell’offerta della mobilità dolce e, in particolare, la realizzazione, da parte dell’Ente Parco Nazionale della Val Grande, di un punto attrezzato per il noleggio di biciclette da mettere a disposizione degli escursionisti e dei visitatori;
- C) il Comune si è reso disponibile a collaborare con l’Ente Parco consentendo la realizzazione di un punto attrezzato per il noleggio delle biciclette (*bikesharing*) su area di sua proprietà, alle condizioni di cui infra;
- D) le parti condividono l’obiettivo di valorizzazione tematica del territorio e la scelta di realizzare il progetto dell’Ente Parco nei tempi e alle condizioni di cui al Progetto “*Forti e Linea Cadorna*” e, con il presente atto, intendono stabilire pattiziamente le modalità, le

condizioni ed i termini di realizzazione e gestione del punto attrezzato per il noleggio delle biciclette;

* * *

Vista:

- la Deliberazione della Giunta Esecutiva del Parco Nazionale della Val Grande n. 10 in data 24.07.2015, con cui si sono individuati i punti attrezzati di noleggio delle biciclette e si è dato mandato al Direttore di provvedere in merito;
- la nota prot. n. 1856 del 07.08.2015 con cui l'Ente Parco ha trasmesso la proposta per la realizzazione del punto attrezzato per il noleggio delle biciclette ;
- la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Premosello Chiovenda n. 77 in data 19.08.2015, con cui il Comune ha aderito all'iniziativa in parola e approvato il presente schema di accordo;
- la Determinazione del Direttore dell'Ente Parco n. 282 del 21.08.2015, con cui l'Ente Parco ha approvato il presente schema di accordo;

Tutto ciò premesso, a far parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti si conviene quanto segue:

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'accordo

L'Ente Parco e il Comune si impegnano a collaborare per la realizzazione di un punto attrezzato per il noleggio delle biciclette, sulla base della proposta di intervento avanzata dall'Ente Parco richiamata in premessa e in attuazione del progetto Interreg "*Forti e Linea Cadorna - Dai sentieri di guerra alle strade di pace*".

ART. 2 - Modalità

Tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione delle azioni descritte all'art. 1 saranno adottati dal Comune e dall'Ente Parco secondo i rispettivi impegni di cui al successivo art. 3.

Articolo 3 - Impegni delle parti

Nel dettaglio ciascuna delle Parti assume i seguenti impegni:

Il Comune si impegna :

- a realizzare, su suolo pubblico, in piazza Bolzani, nell'area di marciapiede posta lungo l'alveo del Rio del Ponte, immediatamente a nord dell'edificio comunale distinto nel NCT al foglio 30, mappale 250, il punto attrezzato per il noleggio delle biciclette cui all'art. 1, utilizzando i portabiciclette e le biciclette che saranno fornite dall'Ente Parco, secondo la normativa vigente e le indicazioni operative fornite dall'Ente Parco (con particolare attenzione alle indicazioni sull'uso dei loghi e dell'immagine coordinata del progetto), acquisendo in proprio gli eventuali titoli abilitativi necessari;
- a fornire all'Ente Parco la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese sostenute (fatture, atti di liquidazione e mandati di pagamento quietanzati), entro i termini fissati dal finanziamento e, comunque, non oltre il termine indicato al successivo art. 4 e in modo conforme alle "*Linee guida per i beneficiari italiani*", ai regolamenti comunitari vigenti e alle disposizioni nazionali

- a mantenere accessibile al pubblico per anni cinque l'area destinata al punto attrezzato e le attrezzature ivi realizzate per il noleggio delle biciclette;
- a definire, con successivo e separato accordo, da stabilire entro la realizzazione del punto attrezzato, le condizioni di gestione delle attività di noleggio biciclette e ogni incombenza relativa alla gestione e alla manutenzione del punto attrezzato e delle biciclette ivi collocate;

L'Ente Parco si impegna:

- a fornire al Comune n. 3 (tre) portabiciclette in ferro zincato per l'aggancio di due biciclette da 26" cadauno (bici per adulti) e n. 1 (uno) portabiciclette in ferro zincato per l'aggancio di due biciclette da 24" cadauno (bici per bambini);
- a fornire al Comune n. 6 (sei) biciclette da 26" (bici per adulti) e n. 2 (due) biciclette da 24" (bici per bambini) da destinare al noleggio;
- a contribuire alle spese di realizzazione del punto attrezzato sostenute dal Comune nella misura massima di €. 250,00 per ogni portabiciclette posato, liquidando il contributo accordato entro 30 (trenta) giorni dal rendiconto dei costi sostenuti da parte del Comune;
- a definire, con successivo e separato accordo, da stabilire entro la realizzazione del punto attrezzato, le condizioni di gestione delle attività di noleggio biciclette e ogni incombenza relativa alla gestione e alla manutenzione del punto attrezzato e delle biciclette ivi collocate.

Nel corso della durata dell'accordo, le Parti potranno valutare modifiche delle opere realizzate, nell'ambito del terreno di proprietà, al fine di consentire una migliore funzionalità del punto attrezzato.

Articolo 4 – Termine per la realizzazione del punto attrezzato di noleggio biciclette

Al fine di rispettare il termine di conclusione del progetto *"Forti e Linea Cadorna - Dai sentieri di guerra alle strade di pace"* e di rendicontazione delle spese effettuate al soggetto capofila (30.09.2015), il punto di noleggio biciclette dovrà essere realizzato entro la prima decade del mese di settembre 2015.

Per la medesima ragione entro e non oltre il giorno 18.09.2015 dovranno essere concluse tutti i pagamenti delle relative spese, con trasmissione all'Ente Parco di tutta la documentazione relativa alle spese sostenute (fatture, atti di liquidazione e mandati di pagamento quietanzati).

Articolo 5 - Durata dell'accordo

Il presente accordo, in ragione dei vincoli di destinazione derivanti dal Regolamento di concessione del finanziamento pubblico accordato all'Ente Parco per la realizzazione dell'infrastruttura (Fondi Interreg - Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 - Misura 2.1), ha durata di anni cinque a partire dal termine di esecuzione delle opere.

Al termine dei cinque anni, il presente accordo potrà essere rinnovato, anche mediante semplice scambio di comunicazioni scritte tra le Parti, per tutto il tempo in cui l'Ente Parco manterrà la destinazione a "punto attrezzato per il noleggio delle biciclette", fatta salva la facoltà di recesso da parte di ciascuna delle Parti.

Articolo 6 - Inadempienza e penalità

L'Ente Parco ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione in caso di accertata negligenza od omissione nell'espletamento delle attività di cui agli artt. 2-3 -4.

Articolo 7 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla presente convenzione, il foro competente è quello di Verbania.

Articolo 8 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 9 - Norma Finale

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.



Il presente atto, formato da n. 4 fogli, viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo, sottoscritto dalle parti, tanto in calce quanto in margine di ogni foglio, in segno di accettazione e di conferma.

Letto, firmato e sottoscritto

Vogogna, 21 AGO. 2015

Per il Comune di Premosello Chiovenda

Il Sindaco
Geom. Giuseppe Monti



Per l'Ente Parco Nazionale Val Grande

Il Direttore
Dr. Tullio Bagnati

